

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2525}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINCATO GRIGOLETTO, ARTIOLI, BARBALACE, CASALINUOVO, COLZI, CURCI, FERRARINI, LENOCI, LODIGIANI, MANCHINU, MUNDO, PIERMARTINI, SALERNO, SANTINI, SANGUINETI, SCAGLIONE, SEPPIA

Presentata il 7 febbraio 1985

Apporto dell'università allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie e per l'insegnamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — I progressi nell'assistenza sanitaria, nel mentre hanno comportato una complessità e un'articolazione sempre maggiore delle funzioni in campo medico, hanno reso progressivamente più pressante l'esigenza di un elevato livello di professionalità anche nel campo dell'assistenza infermieristica. Di fatto nei paesi più evoluti in campo sanitario l'infermiere, un tempo considerato un mero e poco qualificato esecutore degli ordini del medico, non solo è divenuto esecutore di atti molto complessi — e quindi comportanti di per sé un'elevata professionalità, ma ha anche assunto, per parte delle sue funzioni, il ruolo di operatore autonomamente responsabile di ampie e qualificate aree di intervento.

L'elevazione del livello di professionalità e di autonomia della professione infermieristica è stato il prodotto, oltre che della ricerca biomedica, anche dal fiorire sempre più rigoglioso della ricerca nel campo specifico dell'assistenza infermieristica, condotta in massima parte da studiosi con *curriculum* professionale infermieristico. A sua volta tale elevazione ha reso sempre più pressante, per le scuole infermieristiche, l'esigenza di ampliare e qualificare sempre di più l'insegnamento delle discipline di competenza strettamente infermieristica, e quindi di disporre di personale docente, con *curriculum* professionale infermieristico, numeroso e altamente qualificato. Infine, la crescente complessità del servizio infermieristico

ha evidenziato la necessità di strutture gestionali specifiche, e affidate a infermieri con compiti dirigenziali, come documentato dal fatto che anche in Italia è stata di recente istituita, per le strutture pubbliche, la figura del dirigente dei servizi infermieristici.

Al fine di rispondere alle esigenze sopra esposte, in gran parte dei paesi più avanzati ed in un numero crescente di paesi in via di sviluppo, in accordo con gli indirizzi della Comunità economica europea, sono stati adottati alcuni importanti provvedimenti per la formazione degli operatori infermieristici.

In primo luogo, per l'accesso al corso di diploma di base è stato fissato lo stesso livello di istruzione che viene richiesto per l'accesso all'università, e le relative scuole sono state in tutto o in parte collocate nell'ambito dell'università.

In secondo luogo, sono stati istituiti corsi universitari successivi al corso di base per la formazione degli insegnanti di materie infermieristiche e dei dirigenti dei servizi infermieristici.

Questi provvedimenti hanno comportato lo sviluppo e l'inserimento organico, nell'ambito dell'università, di un corpo docente di formazione professionale infermieristica, che costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della ricerca infermieristica e più in generale per il processo di identificazione dell'area infermieristica in quanto professione autonoma.

Per contro, in Italia l'intera problematica è caratterizzata da un notevole grado di arretratezza e confusione.

Il livello di accesso agli studi infermieristici di base è ancora troppo basso, e non garantisce il possesso da parte degli allievi della necessaria maturità.

Il trasferimento delle competenze per i corsi di base alle regioni ha non di rado comportato un peggioramento degli studi, e ha accentuato le disomogeneità, fra le varie regioni e le singole scuole, nel livello di preparazione per un diploma che è valido su tutto il territorio nazionale.

L'insegnamento anche di materie specificamente infermieristiche è in gran

parte affidato a insegnamenti appartenenti ad altre professioni (medici, psicologi, eccetera), e i pochi insegnanti di estrazione infermieristica non hanno espletato in molti casi *curricula* formativi per l'insegnamento. Non sono definiti né i contenuti delle materie specificatamente infermieristiche né i profili professionali degli infermieri con funzione didattica.

Per quanto riguarda la formazione dei docenti infermieristici e dei dirigenti dei servizi infermieristici, questa è stata finora svolta da apposite scuole universitarie. Tali scuole, che hanno inizialmente svolto una lodevole funzione per lo sviluppo della professione infermieristica, risultano attualmente del tutto inadeguate allo scopo, per svariati motivi:

1) non sono state adeguatamente promosse e potenziate (sono solo tre in tutta Italia) e sono estremamente povere di personale e di mezzi;

2) non sono istituzionalmente e organicamente collegate né con scuole di diploma di base né con i servizi infermieristici, il che limita grandemente la formazione dei docenti e dei dirigenti;

3) anche e ancor più dopo la trasformazione in scuole dirette a fini speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, i dispositivi legislativi vigenti non consentiranno di assicurare l'indispensabile reclutamento di docenti di estrazione infermieristica.

La presente proposta di legge si prefigge di contribuire a una organica e soddisfacente soluzione delle problematiche sopra esposte, istituendo nell'ambito dell'università corsi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, corsi di laurea per la formazione degli insegnanti in materie infermieristiche e dei dirigenti dei servizi infermieristici e corsi di perfezionamento per le specializzazioni dell'infermiere professionale, e inoltre istituendo il dipartimento universitario di scienze infermieristiche quale sede primaria della ricerca nel settore.

Esso raccorda altresì tali provvedimenti a idonei dispositivi per il reclutamento di docenti di discipline infermieristiche.

In accordo con altri progetti di legge presentati in questa legislatura e che riguardano in tutto o in parte la professione infermieristica (fra cui ricordiamo: il disegno di legge n. 2034, presentato alla Camera dei deputati il 30 agosto 1984 dai Ministri della sanità e della pubblica istruzione; la proposta di legge n. 638, presentata alla Camera dei deputati d'iniziativa di Garavaglia ed altri; il disegno di legge n. 87 sul « Nuovo ordinamento degli studi universitari di medicina », presentato al Senato da Zito ed altri), fissa come requisito necessario per l'ammissione ai corsi di diploma di infermiere professionale il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Onde evitare appesantimenti e ritardi legati alla complessità dei problemi dei medici e alle difficoltà nell'identificazione di profili professionali (e relativa formazione) degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, anche in considerazione della soddisfacente identificazione del profilo professionale degli operatori infermieristici e della rilevanza quantitativa della relativa area occupazionale, limita le proposte alla definizione della formazione universitaria degli operatori infermieristici.

Ritenendo che al momento non sia ipotizzabile la formazione di infermieri professionali esclusivamente a livello universitario, non entra in merito alla formazione di detti operatori nelle scuole non universitarie, la cui regolamentazione resta affidata ad altri provvedimenti legislativi, né stabilisce, per gli infermieri di formazione universitaria, profili professionali diversi da quelli vigenti, che prevede due canali paralleli di formazione — quello universitario e quello extra-universitario — in cui il primo potrà esercitare una necessaria funzione pilota di sperimentazione didattica.

La proposta, nel suo complesso, configura una formazione di operatori infermieristici nell'ambito dell'università articolata in livelli successivi e organica-

mente collegati, e che risulta perfettamente compatibile con l'ordinamento universitario degli studi. Essa prevede altresì organi istituzionali e strutture amministrative universitarie tali da rendere possibile il conseguimento degli obiettivi didattici e scientifici che qui si intende promuovere. In particolare, si ritiene proponibile l'istituzione di un corso di laurea della durata di due anni, in quanto a tale corso si può adire solo previo superamento del corso di base, che ha durata di tre anni e per il cui accesso è necessario il titolo di studio che è richiesto per l'accesso all'università. Sotto questo aspetto la presente proposta è in armonia con quella d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri, che pure prevede, senza peraltro definirne le modalità, corsi di laurea abilitanti all'insegnamento delle materie infermieristiche. Rispetto al disegno di legge presentato dai Ministri della sanità e della pubblica istruzione, che per gli stessi fini prevede l'istituzione di scuole universitarie dirette a fini speciali in tutti gli atenei ove hanno le facoltà di medicina, la presente proposta appare preferibile perché, come già detto, le scuole speciali non rappresentano uno strumento idoneo a risolvere il problema della rilevanza quantitativa e qualitativa come quello che qui si intende affrontare.

Passando ad illustrare più in dettaglio i singoli articoli, facciamo presente quanto segue.

Con l'articolo 2 viene definito il profilo professionale dell'insegnante di materie infermieristiche, essendo le altre due figure alla cui formazione è rivolto il corso di laurea (il dirigente dei servizi infermieristici e il dirigente delle scuole infermieristiche) già considerate dalle leggi vigenti. La definizione di questo profilo di estrema importanza in quanto attualmente, in mancanza di una chiara normativa l'insegnamento delle aree specificamente infermieristiche viene spesso affidato ad operatori di formazione professionale diversa ovvero a personale infermieristico non adeguatamente preparato. Per l'accesso alla relativa posizione

funzionale oltre alla laurea nell'indirizzo specifico, si è ritenuto utile mantenere la validità del diploma rilasciato da scuole universitarie per dirigenti e insegnanti, scuole che peraltro dovranno essere disattivate contestualmente all'attivazione del corso di laurea.

Gli articoli 3-8 disciplinano il corso per il conseguimento del diploma universitario di infermiere professionale. In aggiunta ai precedenti commenti al riguardo, si fa presente quanto segue.

La definizione del numero globale di studenti delle scuole infermieristiche rimane di competenza degli organi a ciò deputati dalle leggi vigenti. Il numero di studenti da attribuire ai corsi universitari di diploma rappresenta un'aliquota del predetto numero globale, da definire in base ai dispositivi previsti dalla legge.

Di importanza non trascurabile sono le innovazioni introdotte per la formazione degli infermieri professionali nelle due aree, quella generalista e quella pediatrica. Nell'attuale legislazione le due aree formative sono quasi completamente separate, in quanto:

1) le scuole sono separate a tutti gli effetti;

2) la denominazione dei diplomi è rispettivamente di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia (denominazione quest'ultima quanto mai impropria, e che ha causato in passato non pochi inconvenienti);

3) le modalità di riciclaggio crociato fra le due aree non sono soddisfacenti.

Per contro, nella presente proposta è previsto un corso di diploma unico, con conseguimento del diploma di infermiere professionale per entrambe le aree, mentre la differenziazione avviene a livello del piano di formazione e dell'indirizzo di diploma.

È inoltre prevista la possibilità di riciclaggio crociato per entrambe le aree professionali.

I principali vantaggi della presente proposta sono i seguenti:

1) una più appropriata denominazione dei diplomi (che comunque con l'articolo 3 vengono equiparati a quelli attualmente riconosciuti, in attesa di auspicabili modifiche legislative);

2) mediante l'istituzione di un corso di diploma unico, una migliore utilizzazione delle risorse e dei docenti e la possibilità di rendere comuni molte aree didattiche;

3) una maggiore e più sostanziale possibilità di riciclaggio crociato, anche per venire incontro alle esigenze del servizio sanitario nazionale e alle aspettative degli operatori.

Gli articoli 9-14 disciplinano i corsi per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche. Tenendo conto delle attuali, pressanti esigenze del servizio sanitario nazionale e delle competenze richieste, sono previsti due piani di formazione, con conseguimento della laurea nel relativo indirizzo: quello amministrativo-organizzativo, a impronta marcatamente manageriale, per la formazione dei dirigenti dei servizi infermieristici, e quello didattico, per consentire finalmente un'adeguata formazione dei docenti delle scuole infermieristiche, al momento quasi inesistente. In aggiunta ai precedenti commenti in materia, si fa presente quanto segue.

Data la formazione esclusivamente universitaria degli operatori, e in considerazione del fatto che questi dovranno soddisfare le esigenze non solo del servizio sanitario nazionale ma anche quelle di docenti e ricercatori per l'università, la competenza in materia di programmazione della formazione viene attribuita primariamente al Ministero della pubblica istruzione, tenendo ovviamente conto delle esigenze del servizio sanitario nazionale.

In attesa di una nuova regolamentazione dei corsi di diploma extra-universitari, norme transitorie (articolo 28) consentono l'accesso al corso di laurea ai

diplomati da scuole non universitarie, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'università. Si ritiene comunque necessario, per l'accesso al corso di laurea, mantenere il requisito di un'adeguata esperienza professionale nelle funzioni infermieristiche di base, già vigente per le scuole universitarie per dirigenti e docenti infermieristici.

Analogamente a quanto definito e commentato già per il corso di diploma di primo livello, l'unicità del corso di laurea consente un soddisfacente riciclaggio fra i due indirizzi nonché un'ottimale utilizzazione delle risorse didattiche disponibili.

Gli articoli 15-17 disciplinano i corsi universitari di perfezionamento finalizzati al conseguimento di specializzazioni dell'infermiere professionale che sono riconosciute dalle leggi vigenti, corsi tanto più necessari ove si consideri l'alta specializzazione dei servizi assistenziali universitari e la disponibilità di docenti medici universitari qualificati. Per tali corsi è prevista in via permanente la possibilità di accesso per i diplomati di scuole non universitarie, purché in possesso di titolo di istruzione secondaria di secondo grado. In attesa di un'auspicabile aggiornamento e ampliamento delle suddette aree specialistiche, che dovrà essere definita di concerto fra i Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, i corsi di perfezionamento regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 potranno in aggiunta fornire la possibilità di sperimentare la formazione in nuove aree specialistiche, in rapporto ai progressi medici e tecnologici emergenti.

L'articolo 19 riafferma l'esigenza che l'università partecipi al processo di aggiornamento e di educazione permanente degli operatori infermieristici, e demanda la regolamentazione di tale apporto, incluso l'indispensabile accesso ai flussi finanziari del servizio sanitario nazionale, all'emanazione di schemi tipo di convenzione.

Gli articoli 20, 21, 22, 26, nonché l'articolo 28 in parte delle sue norme transi-

torie, affrontano il problema estremamente preoccupante del reperimento di personale insegnante per le scuole infermieristiche universitarie e della formazione e del reclutamento del personale docente di ruolo. In premessa, è necessario tener presente che una parte dei docenti dovranno essere reperiti nell'ambito di altre facoltà (in primo luogo medicina, ma anche psicologia, pedagogia, eccetera), e questo dimostra ulteriormente l'opportunità di inserire organicamente i corsi infermieristici nel contesto dell'università, così come si propone la presente proposta di legge.

D'altra parte, come già sottolineato, ai fini del pieno sviluppo della professione e delle scienze infermieristiche è indispensabile che l'insegnamento nelle aree specificamente infermieristiche venga affidato a docenti provenienti dalla professione infermieristica.

A tal fine, viene innanzi tutto istituito il ruolo di professori associati e di ricercatori del raggruppamento disciplinare infermieristico (l'istituzione del ruolo dei professori ordinari e del dottorato di ricerca viene rimandata a epoca successiva quando il processo di formazione del personale docente e quello di consolidamento delle strutture universitarie avrà raggiunto un più adeguato grado di maturazione). D'altra parte, è evidente che in fase di prima attuazione il reclutamento di personale docente del ruolo dei professori (tradizionalmente basato, in massima parte sulla valutazione dei titoli scientifici) sarà difficile e dovrà essere necessariamente limitato. Inoltre, è da considerare che l'insegnamento di materie infermieristiche presenta contenuti tecnico-professionalizzanti particolarmente spiccati. Per tali motivi, si è ritenuto opportuno, anzi irrinunciabile, prevedere l'istituzione nell'ambito dell'università, di una nuova figura di docente, da reclutare sulla base di una preminente valutazione del *curriculum* formativo e didattico nell'area specifica. È comunque previsto che tale docente, nell'ambito dell'università, possa ampiamente partecipare ad attività di ricerca: tanto è presumibile che

questo nuovo ruolo possa costituire un'importante area di formazione per la docenza universitaria tradizionale. A parte questo, ai fini della formazione, vengono istituite borse di studio presso università estere (cui presumibilmente l'Organizzazione mondiale della sanità darebbe un importante apporto) (articolo 26) e viene consentito in via transitoria l'accesso direttamente al corso di laurea ad infermieri professionali diplomati ai corsi non universitari purché dispongano di adeguati titoli e requisiti (articolo 28, terzo comma). Ai fini del reclutamento della docenza tradizionale, viene sottolineata l'importanza, nei concorsi per ricercatori e per professore associato, di una adeguata valutazione dei titoli attinenti il *curriculum* formativo e didattico specifico (articolo 2). Inoltre, in prima attuazione dei concorsi, in mancanza di professori di ruolo di discipline infermieristiche, si è ritenuto irrinunciabile di dover ricorrere ad esperti anche stranieri eventualmente in aggiunta a professori di

ruolo di discipline afferenti ad altre aree professionali (articolo 28).

Con gli articoli 23 e 25 viene proposta l'istituzione della facoltà e del dipartimento di scienze infermieristiche. Tale soluzione appare di gran lunga più valida rispetto a quella di una possibile afferenza alle facoltà, istituti e dipartimenti di medicina, ove le esigenze per le scienze e i corsi infermieristici rischierebbero di non essere adeguatamente evidenziate. Per la costituzione dei suddetti organi sono state previste norme transitorie tali da consentire il superamento delle difficoltà dovute alla iniziale penuria di docenti. Con l'articolo 23 sono state definite modalità necessariamente rigorose per vincolare le università e le regioni all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali in materia.

L'articolo 24 istituisce la conferenza dei presidi, organo di estrema importanza per il coordinamento del settore specie in fase di prima attuazione.

L'articolo 27 definisce le modalità di finanziamento.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I. NORME GENERALI.

ART. 1.

La presente legge promuove e definisce l'apporto dell'università allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie e per l'insegnamento.

A tal fine l'università:

a) concorre alla formazione degli operatori che esercitano le funzioni infermieristiche di base e di natura specialistica mediante l'istituzione di corsi di diploma di infermiere professionale e di corsi di perfezionamento;

b) assicura la formazione degli insegnanti di materie infermieristiche e dei dirigenti delle scuole e dei servizi infermieristici mediante l'istituzione del corso di laurea in scienze infermieristiche;

c) promuove lo sviluppo delle conoscenze nell'area disciplinare mediante l'istituzione del dipartimento di scienze infermieristiche.

ART. 2.

L'insegnante di materie infermieristiche nei corsi extra-universitari di diploma e di specializzazione per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia ha la responsabilità dell'insegnamento delle aree specificamente infermieristiche delle discipline previste nell'ordine degli studi.

Possono adire alla posizione funzionale di insegnante di materie infermieristiche coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche-

indirizzo didattico, ovvero del diploma universitario di dirigente dei servizi infermieristici o di infermiere docente e dirigente di servizi infermieristici.

L'insegnante di materie infermieristiche programma, in collaborazione con i dirigenti e con gli altri insegnanti della scuola, lo svolgimento dei corsi di insegnamento, dei tirocini e delle altre attività pratiche e applicative. Svolge i corsi di materie infermieristiche e fa parte delle relative commissioni di esame. Può essere relatore di tesi e dissertazioni finalizzate al conseguimento dei diplomi e attestati finali nei corsi in cui svolge l'insegnamento. Assicura l'espletamento dei tirocini e delle altre attività pratiche, sia direttamente, sia indirizzando e coordinando gli operatori con funzioni di guida di tirocinio, inclusi quelli con titolo di abilitazione alle funzioni direttive (caposala). Può partecipare a ricerche nelle scienze infermieristiche, affidate alla responsabilità di docenti universitari. Partecipa alle delibere attinenti la didattica nel consiglio della scuola e ne assume i relativi obblighi, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO II.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFERMIERE PROFESSIONALE.

ART. 3.

Il presente titolo istituisce e disciplina il corso per il conseguimento del diploma universitario di infermiere professionale.

Il corso ha durata triennale. Nell'ordine degli studi sono compresi gli insegnamenti e i tirocini richiesti per adire alle professioni di infermiere professionale e di vigilatrice d'infanzia, e sono definiti i relativi piani di formazione. A conclusione del corso e a seguito del superamento di esame di Stato viene rilasciato, a seconda del piano di formazione completato, il diploma di infermiere professionale - indirizzo generale o di infermiere pro-

fessionale - indirizzo pediatrico, abilitanti, rispettivamente, alle professioni di infermiere professionale o di vigilatrice d'infanzia.

ART. 4.

Il numero massimo degli studenti da ammettere complessivamente al corso e da ripartire in ciascun piano di formazione è determinato nello statuto dell'università in relazione alla disponibilità di personale docente e di strutture didattiche e assistenziali proprie dell'università ovvero acquisite mediante convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

Quanto disposto nel precedente comma viene attuato in aderenza alle indicazioni dei piani sanitari nazionali e regionali, tenendo conto del parere della commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'ambito dei piani di sviluppo dell'università si privilegia l'assegnazione di posti e di personale presso le sedi universitarie che si impegnano ad attivare i corsi di cui al presente titolo.

ART. 5.

Per l'ammissione al corso il candidato deve essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e deve superare una prova scritta, tendente ad accertarne il livello nelle aree culturali attinenti il corso, nonché un esame di idoneità fisica.

Nel caso che il numero di posti disponibili sia inferiore a quello dei candidati giudicati idonei, l'università formula una graduatoria utile all'ammissione, valutando in centesimi, secondo criteri predefiniti, la prova scritta nonché il possesso di titoli professionali e culturali attinenti il corso. In caso di parità di punteggio, possono essere svolti ulteriori esami selettivi anche orali.

ART. 6.

Le materie d'insegnamento obbligatorie, la tipologia dei tirocini e il numero minimo di ore che devono essere destinate all'apprendimento teorico e alle attività pratiche per ciascun piano di formazione sono definite, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale, sentito il Ministro della sanità.

Nell'ambito di ciascun anno di corso, gli insegnamenti possono essere organizzati in cicli didattici successivi e gli esami possono essere sostenuti per gruppi di materie affini, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'ordinamento didattico di cui al precedente comma. Le attività di tirocinio possono svolgersi nel corso dell'intero anno accademico, e devono essere programmate e guidate nel rispetto delle esigenze dei servizi ove si effettuano. Gli studenti partecipano alle attività dei predetti servizi.

La frequenza ai corsi di insegnamento e ai tirocini è obbligatoria e viene attestata mediante apposito libretto personale.

Lo studente che non supera gli esami obbligatori e che non completa con positiva valutazione i tirocini dell'anno di corso non può essere ammesso all'anno successivo o all'esame di diploma e può ripetere l'anno in qualità di fuori corso per non più di una volta.

ART. 7.

Il corso si conclude con un esame di Stato, il cui superamento comporta il conseguimento di diploma abilitante all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della presente legge.

L'esame di Stato si compone di una prova scritta, di una dissertazione orale e

di un esame pratico. L'argomento e la data di svolgimento, nelle due sessioni estiva e autunnale, della prova scritta sono uguali in tutto il territorio nazionale per ciascun indirizzo di diploma e sono fissate dal Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro della sanità.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal presidente del consiglio di corso o suo delegato, e sono inoltre costituite da:

due docenti di ruolo di cui almento uno del ruolo tecnico professionale;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante dell'ordine o collegio professionale;

il direttore amministrativo dell'università o suo delegato.

ART. 8.

Chi, essendo in possesso di diploma in uno degli indirizzi di cui al presente titolo, intenda conseguire il diploma nell'altro indirizzo, può iscriversi al terzo anno di corso anche in soprannumero e può completare il piano di formazione prescelto, previo riconoscimento, da parte del consiglio di corso, di esame e tirocini previsti nel nuovo piano di formazione e già effettuati durante il corso di diploma precedentemente espletato.

Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi in soprannumero ai sensi del comma precedente è stabilito dall'università su proposta del consiglio di corso, nel rispetto di quanto dettato dal precedente articolo 4. L'esame selettivo di ammissione, ove necessario, viene effettuato in analogia ai modi di cui all'articolo 5, secondo comma, della presente legge.

TITOLO III.

CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE.

ART. 9.

Il presente titolo istituisce e disciplina il corso di laurea in scienze infermieristiche.

Il corso ha durata biennale. L'ordine degli studi prevede l'opzione fra due piani di studio: uno finalizzato alla formazione degli insegnanti di materie infermieristiche, l'altro alla formazione dei dirigenti dei servizi infermieristici. A conclusione del corso, a seconda del piano di formazione completato, viene rilasciato il diploma di laurea in scienze infermieristiche - indirizzo didattico, o rispettivamente, indirizzo organizzativo-amministrativo.

ART. 10.

Per la formazione dei docenti e degli operatori sanitari di cui al presente titolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro della sanità, tenendo conto delle indicazioni delle regioni in merito al fabbisogno di operatori per le strutture regionali, determina il numero globale di iscrizioni sul piano nazionale.

Il predetto numero viene ripartito per ciascuna sede universitaria, anche in relazione alle disponibilità di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, e tenendo conto del parere della commissione di cui all'articolo 39, quinto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 11.

Per l'ammissione al corso, il candidato deve essere in possesso di:

a) diploma universitario di infermiere professionale;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) attestazione di esercizio professionale presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate per una durata totale non inferiore a quattro anni, ovvero attestazione del predetto esercizio professionale per tre anni solari con diploma o attestato nelle specializzazioni di infermiere professionale o di vigilatrice di infanzia, riconosciuti dalle leggi vigenti.

Nel caso che il numero di posti disponibili sia inferiore a quello dei candidati, l'università istituisce una prova scritta e formula una graduatoria utile ai fini dell'ammissione valutando in centesimi, secondo criteri predeterminati, la predetta prova scritta nonché il possesso di titoli professionali e culturali attinenti il corso. In caso di parità di punteggio, possono essere svolti ulteriori esami selettivi anche orali.

ART. 12.

Le materie di insegnamento, le esperienze pratiche e di tirocinio, i piani di formazione nei due indirizzi e quanto altro attiene l'ordine degli studi viene stabilito, con decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'ordinamento didattico, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale, sentito il Ministro della sanità.

ART. 13.

Per l'ammissione all'esame di laurea il candidato deve aver completato il piano di formazione prescelto. L'esame consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta riguardante argomenti attinenti il corso. La commissione esaminatrice è presieduta dal presidente del consiglio di corso o da un suo delegato, ed è composta da almeno dieci docen-

ti, di cui almeno cinque del ruolo tecnico professionale. A seguito del superamento dell'esame viene rilasciato il diploma di dottore in scienze infermieristiche.

Il diploma di laurea in scienze infermieristiche - indirizzo organizzativo-amministrativo è titolo valido per ricoprire la posizione funzionale di dirigente dei servizi infermieristici ai vari livelli istituzionali del servizio sanitario nazionale.

Il diploma di laurea in scienze infermieristiche - indirizzo didattico è titolo valido per ricoprire la posizione funzionale di dirigente delle scuole infermieristiche.

ART. 14.

Chi, essendo in possesso di diploma di laurea in uno degli indirizzi di cui al presente titolo, intenda conseguire il diploma nell'altro indirizzo, può iscriversi al secondo anno di corso anche in soprannumero, e può completare il piano di formazione prescelto previo riconoscimento, da parte del consiglio di corso, di esami previsti nel nuovo piano di formazione e già effettuati durante il corso di diploma precedentemente espletato.

Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi in soprannumero ai sensi del comma precedente è stabilito dall'università su proposta del consiglio di corso, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 10. L'esame selettivo di ammissione, ove necessario, viene effettuato con modalità analoghe a quelle stabilite nell'articolo 11, secondo comma.

TITOLO IV.

CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO.

ART. 15.

Il presente titolo istituisce e disciplina i corsi universitari di perfezionamento finalizzati all'acquisizione delle compe-

tenze specialistiche dell'infermiere professionale e della vigilatrice d'infanzia, riconosciute dalle leggi vigenti.

Per i corsi di perfezionamento in aree culturali e professionali diverse da quelle di cui al comma precedente, vale quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

ART. 16.

I corsi vengono istituiti con decreto del rettore, su proposta del consiglio di facoltà, osservando i criteri definiti nell'articolo 4.

Per l'ammissione ai corsi il candidato deve essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice d'infanzia. La prova selettiva di ammissione, ove necessaria, è effettuata con i criteri di cui all'articolo 5, secondo comma.

ART. 17.

Le materie d'insegnamento, la tipologia dei tirocini, le modalità di effettuazione dell'esame finale e le altre norme riguardanti l'ordine degli studi per ciascun tipo di corso sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale, sentito il Ministro della sanità.

In ogni caso i corsi hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

I corsi si concludono con un esame teorico-pratico, il cui superamento comporta il rilascio di un attestato di perfezionamento che, nella corrispondente area specialistica, è equipollente all'attestato di specializzazione dell'infermiere professionale, riconosciuto dalle vigenti leggi ai fini della progressione di carriera e dell'accesso alla posizione funzionale specifica. La commissione esaminatrice è

presieduta dal presidente del consiglio di corso o da un suo delegato, ed è inoltre costituita da almeno quattro docenti, di cui almeno due del ruolo di cui all'articolo 20, primo comma.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE TRANSITORIE E FINALI.

ART. 18.

Il trasferimento da un'università all'altra di studenti dei corsi di diploma o di laurea di cui alla presente legge può avvenire entro il limite delle disponibilità residue di posti programmati di cui ai precedenti articoli 4 e 10, tenuto conto del numero di studenti fuori corso ai sensi del precedente articolo 6. Il trasferimento ha decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo.

ART. 19.

Le università e le facoltà di scienze infermieristiche programmano l'aggiornamento e l'educazione permanente degli operatori infermieristici, anche stipulando convenzioni con le regioni. Le convenzioni di cui al presente articolo sono regolamentate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 20.

Le discipline infermieristiche a prevalente carattere professionale, previste per i corsi di laurea, di diploma e di perfezionamento, possono essere insegnate, oltre che da professori universitari di ruolo e da professori a contratto, nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, anche da docenti di un apposito ruo-

lo il cui numero, nel quadro della programmazione quadriennale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è definito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Per l'accesso al ruolo di cui al presente articolo è necessario il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge. Nei sei anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, il concorso è bandito ogni due anni dal Ministro della pubblica istruzione su base nazionale, per il numero dei posti richiesti dalle varie sedi universitarie. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità del candidato all'insegnamento professionale per il posto messo a concorso, e consiste nella valutazione di:

a) la tesi di laurea in scienze infermieristiche;

b) titoli didattici conseguiti presso scuole universitarie o non universitarie per operatori infermieristici;

c) eventuali pubblicazioni scientifiche;

d) una prova scritta e una prova orale.

Il docente del ruolo di cui al presente articolo partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del consiglio di dipartimento e del consiglio della facoltà di scienze infermieristiche e dei consigli dei corsi presso cui insegna, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative ai professori di ruolo nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo. Egli ha la capacità elettorale attiva per le cariche direttive degli organi collegiali universitari. Egli può essere relatore di tesi di laurea e può partecipare a ricerche attinenti le scienze infermieristiche affidate alla responsabilità di professori di ruolo o di ricercatori.

ART. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio universitario nazionale, il Ministro della pubblica istruzione definisce, nel quadro della programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il numero globale di professori di ruolo associati e di ricercatori di scienze infermieristiche e di altri raggruppamenti disciplinari, necessari al funzionamento dei corsi che devono essere attivati ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

Il numero globale di cui al precedente comma viene ripartito per ciascun anno del quadriennio e per ciascun ateneo, tenendo conto della disponibilità di altro personale con compiti didattici, anche acquisito ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

Le discipline infermieristiche previste per i corsi di laurea e di diploma costituiscono i raggruppamenti disciplinari per professori associati e per ricercatori di scienze infermieristiche. Nei concorsi ai relativi posti di ruolo, adeguata rilevanza deve essere data alla valutazione del *curriculum* didattico, e in particolare al possesso della laurea in scienze infermieristiche.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai primi due commi del presente articolo, viene istituita la dotazione organica di personale dei ruoli tecnici e amministrativi.

La programmazione dei posti di ruolo di professore ordinario e l'istituzione del dottorato di ricerca in scienze infermieristiche sono definite con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e la conferenza dei presidi di cui all'articolo 24, da emanarsi non prima di sei anni e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

Ai fini dell'utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali per la didattica integrativa nei corsi universitari di scienze infermieristiche, le convenzioni stipulate fra regione e università ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione del 9 novembre 1982, sono attivate anche col concorso e per i fini istituzionali della facoltà di scienze infermieristiche.

Nell'ambito della convenzione di cui al precedente comma, funzioni di didattica integrativa agli insegnamenti di discipline infermieristiche possono essere affidate a personale delle unità sanitarie locali anche non laureato, purché in possesso di diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica o di infermiere insegnante e dirigente in discipline infermieristiche. Funzioni di guida di tirocinio pratico possono essere affidate anche a infermieri professionali in possesso di abilitazione alle funzioni direttive (capo sala) e di riconosciuta competenza e esperienza.

ART. 23.

La facoltà di scienze infermieristiche, i corsi di laurea e quelli di diploma vengono istituiti presso tutte le università ove ha sede la facoltà di medicina.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere attivati i corsi di laurea nei due indirizzi e il corso di diploma nell'indirizzo generale. L'attivazione del corso di diploma nell'indirizzo pediatrico e dei corsi di perfezionamento di cui al titolo IV della presente legge è facoltativa, anche in rapporto alle strutture disponibili e alle indicazioni dei piani sanitari nazionali e regionali. Contestualmente all'attivazione del corso di laurea devono essere disattivate, ove esistenti, le scuole speciali per dirigenti dei servizi infermieristici o denominazione equivalente.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 22 e ai fini dell'attivazione dei corsi infermieristici universitari, la regione deve rendere disponibili le strutture convenzionate anche per detti corsi. Essa deve altresì rendere disponibili allo stesso fine le strutture esistenti nel territorio dell'unità sanitaria locale precedentemente utilizzate per le scuole infermieristiche regionali, concordando ove necessario un piano di graduale passaggio della durata massima di tre anni.

ART. 24.

In attesa della legge per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica di cui all'ultimo comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è istituita presso il Ministero della pubblica istruzione la conferenza permanente dei presidi delle facoltà di scienze infermieristiche, ai fini del coordinamento nazionale delle predette facoltà. Nelle more della costituzione delle facoltà, fanno parte della conferenza i presidenti dei relativi comitati ordinatori.

Le competenze e il funzionamento della conferenza di cui al presente articolo sono regolati con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

ART. 25.

Il dipartimento di scienze infermieristiche è istituito contestualmente all'istituzione della facoltà di scienze infermieristiche. Afferiscono al dipartimento i docenti del ruolo tecnico professionale infermieristico e, in sede di prima costituzione, i professori di ruolo e i ricercatori di discipline infermieristiche. A domanda, contestualmente all'assolvimento dei compiti didattici nei corsi di scienze infermieristiche, e mantenendo l'afferenza

ai dipartimenti di origine, possono far parte del dipartimento di scienze infermieristiche e dei relativi organi collegiali anche i professori di ruolo di altre discipline.

Gli organi del dipartimento esprimono pareri consultivi in merito alle convenzioni di cui all'articolo 22 della presente legge. Il dipartimento può usufruire di strutture e di personale reso disponibile mediante dette convenzioni.

ART. 26.

Per il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono istituite borse di studio di durata almeno biennale finalizzate alla frequenza, presso istituzioni straniere di livello universitario, di corsi di perfezionamento in scienze infermieristiche di durata almeno biennale che comportino il conseguimento di un titolo di *master of science* o equivalente.

I candidati al concorso per le borse di studio di cui al precedente comma devono possedere il diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o denominazione equivalente, ovvero il diploma universitario di infermiere professionale. Il titolo conseguito è considerato equipollente al diploma di laurea in scienze infermieristiche ai fini dell'accesso ai concorsi di cui al precedente articolo 20, secondo comma, ed è altresì considerato titolo sufficiente per l'ammissione all'esame di laurea di cui all'articolo 13. L'indirizzo del diploma è determinato in rapporto al tema della dissertazione presentata, su richiesta dell'interessato, previo parere del consiglio di corso di laurea.

All'istituzione delle borse di studio di cui al primo comma e le modalità del relativo concorso sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con finalità e modalità analoghe a quelle stabilite nei precedenti commi,

possono essere istituite borse di studio col concorso di istituzioni straniere, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità.

ART. 27.

Le spese necessarie per l'attivazione dei corsi di cui alla presente legge trovano copertura con la quota a destinazione vincolata per la formazione professionale del Fondo sanitario nazionale, stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

Le predette somme, nella misura richiesta anche in base alla programmazione annuale, e tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 22 e 23 della presente legge, debbono essere trasferite direttamente, con vincolo di destinazione, alle università che abbiano provveduto ad istituire i corsi infermieristici.

ART. 28.

Per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono trasferirsi al corso di diploma universitario di infermiere professionale col riconoscimento di esami e tirocini compiuti nel corso di origine e considerati equivalenti su parere del consiglio di corso, limitatamente ai posti non occupati dagli studenti già iscritti al corso, previo superamento di eventuale prova scritta ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, gli allievi di scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia che siano in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado.

Per un tempo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore della presente legge possono iscriversi al corso di laurea in scienze infermieristiche, limitatamente ai posti disponibili e previo superamento di eventuale prova selettiva ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, e su parere favorevole del consiglio di corso, coloro che sono in possesso dell'abilitazione al-

l'esercizio professionale, e inoltre dei seguenti titoli:

a) diploma universitario di dirigente dei servizi infermieristici, che, su parere del consiglio di corso, previo riconoscimento di esami superati nel predetto corso di diploma considerati equivalenti, può dar titolo all'iscrizione al secondo anno di corso;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e inoltre diploma di infermiere professionale o di vigilatrice d'infanzia, e inoltre i requisiti di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 11.

La commissione giudicatrice per la prima tornata dei concorsi per posti di professore di ruolo o di ricercatore in scienze infermieristiche è costituita da esperti di riconosciuta competenza anche stranieri, ed è nominata dal Ministro della pubblica istruzione fra una rosa di nomi, in numero pari al triplo dei componenti la commissione stessa, indicata dal Consiglio universitario nazionale, che acquisisce al riguardo anche il parere degli ordini e delle associazioni professionali interessate.

ART. 29.

Salvo quanto stabilito dai precedenti articoli della presente legge, per i corsi universitari di scienze infermieristiche valgono le disposizioni legislative generali dell'ordinamento universitario, in quanto applicabili.